C.P.I.A.3
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
Via Roccafranca, 7/b (entrata nord) -25032 – Chiari (Bs)
C.M.: BSMM206003 - C.F.: 91028640174
e-mail: bsmm206003@istruzione.it Sito web: www.cpiachiari.edu.it –
telefono: 030 7009707

Circolare n. 34

Agli alunni e alle loro famiglie

Alla DSGA

ATTI

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI COMPONENTE ALUNNI (2026/2027)

Si comunica che sono state indette le elezioni per il rinnovo degli organi Collegiali (Consigli di Circolo/ Istituto), ai sensi delle Ordinanze Ministeriali n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, per i giorni:

- DOMENICA 22 novembre 2026, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
- LUNEDI' 23 novembre 2026, dalle ore 8,00 alle ore 13,30

ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.

2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (18/10/2026).

3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (28/10/2026). La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.

4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi

stessi.

5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (02/11/2026) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (07/11/2026).

7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore

15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le

stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria

di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati

eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla

data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (dal 04/11/2026 al 20/11/2026).

13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.

14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le

votazioni (17/11/2026). E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.

15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai

500 alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri, così assegnati:

• il Dirigente Scolastico (membro di diritto);

• n.8 rappresentanti del personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

• n. 8 rappresentanti degli studenti;

• n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei Candidati, contrassegnate da apposito motto.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti: spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai percorsi di I livello e di italiano L2.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, ne può presentarne alcuna.

con i seguenti allegati:

• dichiarazione dell'accettazione della candidatura con firma autentica;

• certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di lista;

• le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) previa esibizione dei richiedenti, di idoneo documento di riconoscimento oppure dal sindaco (o suo delegato) o dal segretario comunale, da un notaio o cancelliere, su apposita modulistica.

Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio di 5 giorni dalla

data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi;

Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni.

Liste dei candidati: Possono essere presentate più liste. Ciascuna lista può

comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere precisamente fino a 16 studenti.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.

Presentatori di lista:

- **Lista studenti: 20 presentatori;**

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista.

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l'ordine di presentazione alla

Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.

Nessuno può essere candidato o presentatore di lista in più di una lista; il candidato non può essere

presentatore di lista.

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.

I Componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non

possono essere candidati.

Propaganda elettorale: L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista,

dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali per le

rispettive categorie.

Come si vota: Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito

di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore,

mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta, indicata sulla scheda. La/e

preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo

prescelto, già prestampato. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la

propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti

fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Una volta terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio elettorale consegnerà i verbali finali ed

il plico delle votazioni.

Preferenze per i candidati:

• Studenti: esprimono fino a 2 preferenze;

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angela Yuzbasi